

avranno, per metter ordine ai loro affari, un periodo che non eccederà otto mesi.

Art. 4.^o Gli individui accusati, negli Stati di una delle parti contraenti, dei delitti di alto tradimento, di felonìa, di fabbricazione di false monete o di carta monetata, non riceveranno alcuna protezione negli Stati dell'altra, ma saranno al contrario espulsi dietro ricerca dei loro rispettivi governi. I disertori dal servizio di terra e di mare d'una delle parti contraenti non saranno punto ricevuti negli Stati dell'altra, e saranno restituiti dietro domanda dei rispettivi agenti.

Art. 5.^o Gli agenti diplomatici e consolari di ciascuna delle parti godranno negli Stati dell'altra di tutti i diritti, privilegi ed immunità accordati alla nazione la più favorita. È convenuto che gli agenti consolari non entreranno nell'esercizio delle loro funzioni se non che coll'aggradimento del governo appo il quale sono accreditati.

Art. 6.^o Vi sarà reciproca libertà di commercio e di navigazione tra i sudditi rispettivi delle due parti. I navigli, siano brasiliani, siano prussiani, saranno ammessi nei porti, baie, seni, città e territorii appartenenti alle due parti contraenti, ad eccezione di ciò che sarà specificato e riservato dalle due corti, e del commercio di cabottaggio.

Art. 7.^o I navigli d'uno dei due Stati che abbandoneranno i porti od ancoraggi dell'altro, o che vi entreranno, non pagheranno altri balzelli d'entrata, di tonnellaggio, di consegna, ecc., diversi o maggiori di quelli della nazione la più favorita.

Art. 8.^o Tutti i prodotti, mercanzie ed articoli, qualunque sieno, procedenti dal suolo, dalle manifatture o dall'industria dei sudditi d'una delle due corone, importati direttamente od indirettamente negli Stati dell'altra, saranno assoggettati agli stessi balzelli di quelli pagati dalla nazione la più favorita (eccettuata soltanto la nazione portoghese) e conformemente alle tariffe.

Art. 9.^o Il presente trattato rimarrà in vigore per dieci anni.

A Rio Janeiro, il 9 luglio 1827.

Firmato: Marchese di Queluz, visconte di San Leopoldo, marchese de Maceyo, d'Olfers.